



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA AMMINISTRATIVA

### COPIA

<b>Determinazione 83</b>  <b>Del 11-09-2017</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.279</b>  <b>Data registrazione 11-09-2017</b>
<b>OGGETTO</b>	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO COMUNE DI SANT'OMERO / G.F.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **undici** del mese di **settembre**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 06.09.2017, con la quale si autorizzava la costituzione dell'Ente nel giudizio avverso atto di citazione in appello promosso dal sig. G.F. avanti il Tribunale Civile di Teramo;

**CHE** nella sopra citata deliberazione si autorizzava il Responsabile dell'ufficio a conferire specifico incarico per la difesa del Comune di Sant'Omero;

**RILEVATA** perciò la necessità della individuazione del professionista che assicuri il patrocinio dell'Ente nel giudizio in appello instaurato avanti il Tribunale Civile di Teramo, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell'indirizzo manifestato con atto della Giunta comunale n. 78 del 06.09.2017 il quale autorizza una spesa iniziale presunta pari a circa € 1.300,00 onnicomprensivi, oltre spese vive e documentate;

#### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 17 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 il quale qualifica espressamente l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente come " appalto di servizi " (così travolgendo l'interpretazione fornita dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.2730 dell'11 maggio 2012, che

inquadrava il contratto di difesa legale dell'Ente nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo), in quanto tale escluso dalla integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti;

- l'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale contempla - analogamente a quanto previsto nel previgente articolo 1 del D.Lgs. n.163/2006 - una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa, prevedendo che " l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica ";

**CONSIDERATO:**

- che il " tasso di procedimentalizzazione " dell'affidamento degli incarichi legali, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve discendere dal ponderato equilibrio tra la garanzia di confronto concorrenziale da un lato, e dall'altro di economicità ed efficacia;
- Che, escluso l'affidamento intuitu personae dell'incarico difensivo, escono rafforzati dalla qualificazione normativa degli incarichi legali quali " appalti di servizi " sia l'onere di motivazione dell'atto di affidamento sia l'esigenza del rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità;
- Che il valore presunto dell'incarico professionale in oggetto - come desunto dagli atti di causa nonché dai preventivi di spesa appositamente richiesti e acquisiti - risulta essere pari a € 1.300,00;

**DATO ATTO** che nel corso dell'istruttoria preliminare all'atto deliberativo giuntale n. 78 del 06.09.2017 è stata inoltrata richiesta di acquisizione di preventivi di spesa a n. 2 studi legali (note prot. n. 7270 del 04.09.2017 e n. 7271 del 04.09.2017), anche ai fini di stima dei costi connessi all'attuazione dello stesso;

**VISTO** che le sopra citate richieste dell'Ente sono state riscontrate nei termini assegnati esclusivamente da:

- Avv. Elisabetta Chiodi, per complessivi € 1.300,00 oneri compresi (nota e-mail prot. 7279 del 05.09.2017);

**CONSIDERATO** che la procedura di acquisizione dei preventivi fa comunque salva l'accettazione di specifico disciplinare che impegna il professionista incaricato ad ancorare il compenso almeno ai valori minimi tariffari della tariffa professionale vigente per tempo;

**RISCONTRATA** la congruità del preventivo di cui sopra rispetto ai termini del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 7 maggio 2010, come modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 23 giugno 2014, nel senso che segue:

- liquidazione della parcella in base ai valori minimi della tariffa professionale vigente per tempo;
- in caso di soccombenza parziale il legale accetterà una riduzione della suddetta parcella del 20% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale;
- in caso di soccombenza totale il legale accetterà una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale;
- Nell'ipotesi di incarichi ultronei al medesimo professionista, sempre attinenti il medesimo oggetto a motivo del quale fu perfezionato l'incarico originario, la liquidazione della parcella professionale

avverrà sulla base di un incremento del 10% rispetto ai valori minimi tariffari, al netto della eventuale riduzione tariffaria di cui ai punti che precedono;

**RICHIAMATA**, a soli fini tuzioristici, la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n. 2730/2012, secondo la quale " il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale... non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio dalla non prederterminabilità degli aspetti temporali economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorte delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici",

**CONSIDERATO CHE** con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 11.05.2017 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019;

**RITENUTO** di procedere ad impegnare la spesa di € 1.300,00 onnicomprensivi del compenso professionale inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e delle spese vive e documentate, all'apposito capitolo del bilancio esercizio finanziario 2017;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 192;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

1. **DI CONFERIRE**, per le motivazioni di cui in narrativa, all'Avv. Elisabetta Chiodi del Foro di Teramo - la cui firma per accettazione viene acquisita in calce al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 7 maggio 2010, come modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 23 giugno 2014 - l'incarico legale alla difesa e assistenza dell'Ente per resistere avverso l'atto di citazione in appello avanti il Tribunale Civile di Teramo e promosso dal sig. G.F.;
2. **DI PRENOTARE ED IMPEGNARE** a tal fine la spesa di € 1.300,00 onnicomprensivi del compenso professionale inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e delle spese vive e documentate, all'apposito intervento e capitolo del bilancio esercizio finanziario 2017;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per i relativi adempimenti consequenziali.

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to Vincenzina Clementoni

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Li, 11-09-2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 83 del 11-09-2017 (R.gen. 279) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data 11-09-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Li, 11-09-2017

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio  
Sant' Omero

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE